

Art. 1

*Allegato A*

DENOMINAZIONE

*Fondazione 8270*

1. E' costituita, a norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, la "FONDAZIONE SCUOLA FORENSE ALTO TIRRENO" di seguito indicata come Fondazione

Art. 2


SEDE, AMBITO DI OPERATIVITA' E RACCORDI CON IL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1. La Fondazione avrà sede legale e amministrativa nei locali siti in Pisa presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa mentre per le attività inerenti il perseguimento dello scopo presso le sedi operative di volta in volta ritenute idonee e individuate dagli organismi di direzione.

2. La Fondazione opera, prioritariamente, nell'ambito dei circondari degli Ordini aderenti e, secondariamente, in conseguenza di specifici accordi, nei circondari di altri Ordini o soggetti eventualmente richiedenti.

3. La Fondazione richiederà il riconoscimento giuridico nonché l'accreditamento quale agenzia formativa, previsti dalle vigenti Leggi Regionali e la certificazione di qualità secondo la normativa in vigore al momento della richiesta e in accordo con le prescrizioni della disciplina in materia di accreditamento delle agenzie formative.

4. La Fondazione potrà aderire e sottoscrivere accordi di collaborazione con enti pubblici, fondazioni, associazioni o



altri organismi che svolgano attività rientranti nell'oggetto sociale.

Art. 3

SCOPO E FINALITA'

1. La Fondazione non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto, ed opera come ente no profit ai sensi della vigente Legislazione Nazionale e Regionale nel settore della formazione professionale post lauream e continua.

Le finalità della Fondazione sono le seguenti:

a) promuovere la formazione per l'accesso alla professione forense dei praticanti avvocati nonché l'aggiornamento professionale degli avvocati e dei praticanti avvocati e, più in generale, di quanti operano professionalmente nelle materie giuridiche;

b) organizzare iniziative di studio e di ricerca in campo didattico e scientifico nei diversi rami del diritto nazionale, comunitario ed internazionale;

c) supportare i Consigli degli Ordini aderenti nella realizzazione ed attuazione dei programmi e delle iniziative di formazione, aggiornamento ed informazione professionale degli avvocati e dei praticanti avvocati, previsti dalla legge o dai regolamenti nonché dalle delibere ed indicazioni dei Consigli stessi e del Consiglio Nazionale Forense;

d) sostenere e valorizzare le attività di formazione, aggiornamento ed informazione professionale svolte da associazioni

forensi operanti nel circondario degli Ordini aderenti;

e) svolgere attività editoriale in forma non prevalente e collegata all'attività di formazione attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni o accordi con soggetti operanti nel settore.


2. Per il perseguimento delle finalità la Fondazione potrà promuovere ogni attività strumentale, utile o necessaria allo scopo, anche in collaborazione e/o mediante convenzione con altre fondazioni e soggetti, pubblici o privati, che perseguano finalità analoghe proprie ed in particolare con gli organismi distrettuali e del Consiglio Nazionale Forense preposti alle attività di formazione e aggiornamento professionale comunque denominati con le Scuole forensi, con Università, Scuole e Facoltà, Scuole di specializzazione per le Professioni Legali, pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, fondazioni e centri di studio e ricerca pubblici e privati.

#### ART. 4

##### ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione potrà, anche a titolo oneroso svolgere tutte le attività coerenti con lo scopo e le finalità indicate nell'articolo precedente. A titolo esemplificativo si indicano le seguenti:

a) organizzare lezioni e corsi di formazione, aggiornamento, gruppi di studio e di ricerca;



- b) organizzare convegni, conferenze, seminari, dibattiti, proiezioni di films e documentari, anche direttamente realizzati;
- c) divulgare con ogni mezzo, anche tramite stampa, gli atti di convegni, corsi e seminari, nonché i risultati degli studi e delle ricerche eventualmente compiuti;
- d) realizzare riviste con cadenza periodica nonché ogni altra opera cartacea, audiovisiva o multimediale;
- e) realizzare e gestire siti internet e piattaforme e-learning sia dal punto di vista strutturale che dei contenuti;
- f) istituire borse di studio, premi o assegni finalizzati all'approfondimento culturale e all'arricchimento professionale dei destinatari;
- g) partecipare a bandi pubblici per il finanziamento di specifici progetti ed essere destinataria di finanziamenti pubblici e privati connessi alla realizzazione di progetti coerenti con lo scopo statutario;
- h) creare e gestire biblioteche, emeroteche, videoteche e nastroteche, nonché strumenti informatici e telematici;
- i) acquisire la titolarità di brevetti, marchi e in generale di tutti i diritti sulle opere dell'ingegno nei settori attinenti agli scopi di cui al presente Statuto, nonché di licenze per lo sfruttamento dei medesimi;
- j) erogare servizi strumentali ai propri bisogni e/o alle attività di cui ai punti precedenti.

k) acquisire immobili in proprietà, in locazione, leasing o comodato, da utilizzare quale sede legale o amministrativa o come sede delle attività previste dal presente Statuto;

l) investire gli eventuali proventi della propria attività nella realizzazione degli scopi statutari;

m) esercitare ogni altra attività, anche di prestazione di servizi, che, direttamente od indirettamente, sia utile per il raggiungimento dei fini istituzionali su indicati.

n) Partecipare a progetti e programmi europei

#### Art. 5

### PATRIMONIO E CONTRIBUTI



#### E FORME DI FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA'

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto e per garantire il funzionamento della Fondazione, il patrimonio, che non potrà essere inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), è costituito:

a) dalle somme conferite in quote uguali dai soci fondatori a tale titolo;

b) da elargizioni o contributi, sotto qualsiasi forma, che provengano a tale titolo e con specifica destinazione al fondo patrimoniale anche da parte dei fondatori e sostenitori diverse dalle quote di cui alla lett. a) del presente articolo, nonché da terzi, per tali intendendosi persone fisiche ed enti pubblici e persone giuridiche private;

c) dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione



a qualsiasi titolo.

d) dal cinquanta per cento dei redditi derivanti dalla gestione del fondo patrimoniale

2. Il fondo patrimoniale, costituito nei modi indicati nel comma 1 del presente articolo non potrà essere utilizzato per l'espletamento dell'attività ordinaria della Fondazione salvo apposita deliberazione del consiglio direttivo assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti e unitamente all'impegno della sua ricostituzione entro sei mesi dall'impiego.

3. Per l'adempimento dei propri compiti, la Fondazione dispone inoltre delle seguenti entrate e/o contributi:

a) redditi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio nel limite del cinquanta per cento di tali proventi;

b) contributi periodici e occasionali erogati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati aderenti in relazione alla progettazione, realizzazione e rendicontazione di specifiche attività;

c) contributi ed elargizioni dei sostenitori e di terzi, sotto qualsiasi forma, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

d) proventi della gestione e degli utili derivanti dalle proprie attività, anche in forma di quote di partecipazione a corsi, convegni, seminari e qualunque altra iniziativa;

e) dalla partecipazione a bandi pubblici e privati per il finanziamento di specifici progetti;

f) dai ricavi derivanti dai diritti d'autore per le attività editoriali e multimediali.

4. E' fatto espressamente divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### Art. 6

#### FORME DI PARTECIPAZIONE

1. E' possibile partecipare alle attività della Fondazione assumendo la qualifica di Socio fondatore, Socio sostenitore, Socio benemerito con le modalità indicate negli articoli successivi

#### Art. 7


#### SOCI FONDATORI

1. Sono soci Fondatori i Consigli degli Ordini degli Avvocati di PISA, LIVORNO, LUCCA, MASSA CARRARA, LA SPEZIA.

2. I soci fondatori esprimono il Consiglio direttivo della Fondazione secondo le modalità indicate nell'art. 12

3. I soci fondatori conferiscono la quota patrimoniale prevista dalla lettera a) del primo comma dell'art. 5 al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo e la quota partecipativa annuale entro un mese dall'approvazione del bilancio preventivo annuale.

4. Il Consiglio direttivo della Fondazione può accogliere quali soci fondatori altri Ordini degli Avvocati che ne fac-



ciano richiesta. L'ammissione è deliberata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio direttivo.

5. I soci fondatori possono esercitare il recesso almeno sei mesi prima della scadenza di ciascun biennio, mediante lettera raccomandata.

6. Il recesso diviene efficace a partire dal biennio successivo a quello della comunicazione.

#### Art. 8

#### SOCI SOSTENITORI

1. Sono soci sostenitori quanti operano nell'ambito della formazione e aggiornamento forense, associazioni nonché gli avvocati ed i praticanti avvocati che ne facciano richiesta scritta con contestuale versamento di contributo in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo.

2. Per enti, associazioni, fondazioni, aziende private e pubbliche la quota associativa di cui al comma precedente è determinata biennialmente dal Consiglio direttivo.

3. I soci sostenitori sono esonerati dal versamento della quota patrimoniale

4. L'ammissione di un socio sostenitore è deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta dei presenti.

5. Le forme di partecipazione alle attività della Fondazione da parte dei soci sostenitori sono disciplinate in un apposito regolamento approvato dal consiglio direttivo. I soci sostenitori non possono comunque essere ammessi nel Consiglio

direttivo con diritto di voto deliberativo.

6. Il mancato pagamento della quota annuale comporta la perdita della qualità di socio sostenitore

7. Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei Soci Sostenitori nel quale gli stessi vengono iscritti.

#### Art. 9

#### SOCI BENEMERITI

1. Sono Soci Benemeriti le persone fisiche e gli enti pubblici e le persone giuridiche private che ne facciano richiesta manifestando la disponibilità a sostenere episodicamente, in qualunque forma, le attività della Fondazione.

2. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta dei presenti.

3. Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei Benemeriti cui gli stessi vengono iscritti.

#### Art. 10

#### ORGANI

1. Sono organi della Fondazione

a) il Presidente

b) il Consiglio Direttivo

c) il Direttore

d) il Responsabile della qualità

e) il responsabile della gestione economica e finanziaria

f) il Comitato Scientifico

g) il Revisore dei conti



2. Gli organi durano in carica due anni e, comunque, fino all'insediamento dei nuovi componenti degli stessi.

3. Il primo Presidente nonché i componenti del primo Consiglio Direttivo e il primo Revisore dei conti vengono nominati in sede di costituzione della Fondazione e si insediano, anche ai fini della decorrenza della durata della carica, con il primo giorno del mese successivo.

4. Il Direttore, il Responsabile della qualità e il Comitato scientifico sono nominati dal Consiglio direttivo nella seduta di insediamento.

5. Tutte le cariche, salvo il direttore, il responsabile della gestione economica e finanziaria, il responsabile della qualità e il revisore dei conti, sono a titolo onorario senza corresponsione di indennità e rimborso spese e gettone di presenza per l'attività ordinaria; è fatto salvo il rimborso di eventuali spese sostenute per l'espletamento delle funzioni istituzionali e di rappresentanza, previa deliberazione del Comitato Direttivo o nei casi di urgenza del Presidente.

#### Art. 11

#### IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo della Fondazione, fra i suoi componenti, con delibera approvata con la maggioranza assoluta dei componenti, da adottarsi almeno due mesi prima della data di scadenza del mandato del Presidente in carica.

Al Presidente sono affidati i seguenti compiti:

- a) rappresentare legalmente la Fondazione
- b) agire e resistere in giudizio previa deliberazione del Consiglio Direttivo eventualmente appositamente convocato
- c) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo
- d) vigilare sull'applicazione dello Statuto
- e) curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo quando non siano di competenza del Direttore o del responsabile della qualità
- f) esercitare le altre attribuzioni che gli sono demandate dal Consiglio Direttivo
- g) convocare e presiedere il Comitato Scientifico.

2. In caso di urgenza, il Presidente potrà adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, limitatamente alla necessità di garantire la normale amministrazione; tali provvedimenti dovranno essere sottoposti a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva al compimento dell'atto medesimo.

3. In caso di cessazione dalla carica prima della scadenza, quale che ne sia il motivo, il Consiglio direttivo convocato dal componente più anziano del Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla comunicazione della cessazione dalla carica provvederà a nominare il nuovo Presidente, il cui incarico scadrà alla scadenza del mandato del sostituito.

4. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio direttivo

con la stessa maggioranza necessaria per la nomina. La richiesta di revoca deve essere presentata da almeno un terzo dei soci fondatori. Il Consiglio si riunisce entro quindici giorni dalla richiesta.

#### Art. 12

#### IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da due componenti per ciascun Ordine aderente socio fondatore, scelti fra gli avvocati del Foro di ciascun Ordine e che abbiano esperienza didattica e/o organizzativa in strutture e/o attività di formazione forense e giuridica nonché di gestione e/o amministrazione di enti pubblici e privati.
2. I componenti del Consiglio Direttivo sono designati da ciascun Consiglio dell'Ordine degli Avvocati socio fondatore, con delibera da adottarsi almeno 2 (due) mesi prima della data di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica.
3. Il Consiglio dell'Ordine cui appartiene il componente del Consiglio Direttivo potrà, in qualsiasi momento, revocare dalla carica il proprio componente del Consiglio Direttivo qualora siano venuti meno i requisiti soggettivi di cui al primo comma del presente articolo o qualora lo stesso si sia reso inadempiente ai doveri inerenti la carica o nei confronti del quale sia divenuta definitiva una sanzione disciplinare.
4. In caso di cessazione della carica, per dimissioni, revoca

o per altri motivi, di un componente del Consiglio Direttivo,  
il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza provvederà entro dieci giorni a designare un nuovo componente, il cui incarico scadrà alla scadenza del mandato del sostituito.

5. Il Consiglio Direttivo svolge ogni attività di gestione della Fondazione utile e necessaria al raggiungimento degli scopi ed in particolare:

a) attribuisce tutte le cariche e gli incarichi professionali la cui nomina non sia attribuita dal presente statuto o da regolamenti interni della Fondazione a soggetti diversi. E' comunque di esclusiva competenza del Consiglio l'affidamento degli incarichi di Direttore, Responsabile della qualità, Responsabile della gestione economica e finanziaria e Revisore dei conti;

b) delibera gli indirizzi generali e le strategie operative per lo svolgimento delle attività annuali della Fondazione;

c) approva il manuale del sistema di gestione della qualità, gli obiettivi per la qualità, il documento per la politica della qualità predisposti dal responsabile della qualità;

d) approva i piani dell'offerta formativa e tutti gli altri documenti di programmazione predisposti dal Direttore e dal Comitato scientifico;

e) approva il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo e lo stato patrimoniale della fondazione predisposto dal responsabile della gestione economica e finanziaria;



f) delibera sulle attività inerenti la gestione del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;

g) delibera i regolamenti interni necessari per il proprio funzionamento;

h) approva i regolamenti necessari per l'organizzazione e le diverse attività della Fondazione;

i) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge;

j) delibera sulle assunzioni e sui licenziamenti del personale dipendente, determinandone il trattamento giuridico ed economico.

6. Il Consiglio Direttivo può delegare in parte i suoi poteri ad uno o più membri, può avvalersi di esperti e di professionisti esterni anche dietro compenso e può autorizzare la nomina di procuratori per determinati atti o categorie di atti.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con preavviso di almeno 7 (sette) giorni, anche a mezzo fax o posta elettronica, e saranno validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. In caso di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto fino a 2 (due) giorni.

8. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti, in caso di parità di voti prevarrà quello del

Presidente.

9. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo verrà redatto apposito verbale, nel quale dovranno risultare le delibere adottate.

10. Per l'attribuzione e la revoca delle funzioni di Direttore, Responsabile della qualità, Responsabile della gestione economica e finanziaria e Revisore dei conti è richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti.

#### Art. 13

#### IL DIRETTORE

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente con incarico professionale della durata di due anni rinnovabili.

2. Al Direttore è affidato il compito di coadiuvare il Presidente, anche nei rapporti con i terzi, per l'esecuzione delle delibere del Comitato Direttivo relative all'organizzazione e gestione dell'attività di formazione.

3. Il Direttore predispone i documenti necessari per la progettazione, programmazione ed erogazione dell'attività della Fondazione e in particolare:

- a) predispone i piani dell'offerta formativa;
- b) predispone il piano di gestione annuale della Fondazione;
- c) cura l'elaborazione di studi e ricerche statistiche sull'attività della fondazione;
- d) cura il piano di formazione annuale del personale;

e) svolge tutte le funzioni organizzative attribuitegli dal manuale del sistema di gestione della qualità;

d) svolge tutte le funzioni delegate eventualmente attribuitegli dal Presidente;

e) presenza alle riunioni del Consiglio direttivo e del comitato scientifico nonché ai gruppi di lavoro eventualmente costituiti per lo svolgimento delle attività della fondazione.

4. In caso di cessazione dalla carica, per dimissioni o per altri motivi, il Consiglio Direttivo provvederà nominare un sostituto, il cui incarico scadrà alla scadenza del mandato del sostituto.

5. I requisiti professionali minimi per lo svolgimento della funzione sono stabiliti nel Regolamento per gli incarichi professionali deliberato dal Consiglio Direttivo della Fondazione ai sensi dell'art. 12 comma 5 lett. h).

#### Art. 14

#### IL RESPONSABILE DELLA QUALITÀ

1. Il Responsabile della qualità è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente con incarico professionale della durata di due anni rinnovabili.

2. Il Responsabile della qualità cura la redazione del manuale della qualità e l'attuazione nell'ambito delle attività della Fondazione del sistema di gestione della qualità. Predispone tutti i documenti relativi alla gestione della qualità che non siano di competenza di altri soggetti secondo il

manuale.

3. Il Responsabile della qualità svolge la sua attività in stretta collaborazione con il Presidente, il direttore e il responsabile della gestione economica e finanziaria.

4. In caso di cessazione dalla carica, per dimissioni o per altri motivi, il Consiglio Direttivo provvederà nominare un sostituto, il cui incarico scadrà alla scadenza del mandato del sostituito.

5. I requisiti professionali minimi per lo svolgimento della funzione sono stabiliti nel Regolamento per gli incarichi professionali deliberato dal Consiglio Direttivo della Fondazione ai sensi dell'art. 12 comma 5 lett. h).

#### Art. 15

#### IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

1. Il Responsabile della gestione economica e finanziaria è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente con incarico professionale della durata di due anni rinnovabili.

2. Il Responsabile della gestione economica e finanziaria è responsabile della gestione del bilancio della Fondazione e ne risponde al Consiglio direttivo e cura lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) tenuta delle scritture contabili della fondazione;
- b) predisposizione del bilancio preventivo di ogni anno solare e della relazione finanziaria sull'attività;



c) Predisposizione del bilancio consuntivo di ogni anno solare con la relativa relazione tecnica e la relazione sull'attività svolta, entro il 31 marzo dell'anno successivo;

d) Predisposizione dei piani e programmi di gestione economica delle attività della Fondazione.

3. In caso di cessazione dalla carica, per dimissioni o per altri motivi, il Consiglio Direttivo provvederà a nominare un sostituto, il cui incarico scadrà alla scadenza del mandato del sostituito.

4. I requisiti professionali minimi per lo svolgimento della funzione sono stabiliti nel Regolamento per gli incarichi professionali deliberato dal Consiglio Direttivo della Fondazione ai sensi dell'art. 12 comma 5 lett. h).

#### Art. 16

#### IL COMITATO SCIENTIFICO

1. Il comitato scientifico è composto da otto membri: il Presidente della Fondazione, il Direttore, quattro professori universitari docenti di materie oggetto dello scopo della fondazione designati dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa, due avvocati con almeno sei anni di esperienza professionale e specifica esperienza nel campo della didattica e della ricerca nelle discipline giuridiche e forensi.

2. Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente.

3. Il Comitato è organo tecnico della Fondazione e dura in carica due anni e si riunisce almeno due volte all'anno.

4. La componente universitaria è determinata secondo quanto stabilito nella Convenzione di cui all'art. 20 del presente Statuto relativa ai rapporti tra la Fondazione e la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa.

#### Art. 17

##### IL REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, con incarico professionale della durata di due anni rinnovabili.

2. Il Revisore accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e redige una relazione al bilancio consuntivo e a quello preventivo.

3. In caso di cessazione dalla carica, per dimissioni o per altri motivi, il Consiglio Direttivo provvederà nominare un sostituto, il cui incarico scadrà alla scadenza del mandato del sostituto.

4. I requisiti professionali minimi per lo svolgimento della funzione sono stabiliti nel Regolamento per gli incarichi professionali deliberato dal Consiglio Direttivo della Fondazione ai sensi dell'art. 12 comma 5 lett. h).

#### Art. 18

##### BILANCIO DELLA FONDAZIONE

1. Le scritture contabili della Fondazione sono tenute dal

responsabile della gestione economica e finanziaria.

2. Entro 15 (quindici) giorni dall'approvazione, il responsabile della gestione economica e finanziaria trasmette il conto preventivo ed il bilancio consuntivo al Revisore per l'espressione del relativo parere, conseguito il quale, rimette entrambi al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

#### Art. 19

#### ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

1. In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione saranno liquidati da tre liquidatori nominati dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente.

2. Le disponibilità residue dopo la liquidazione saranno destinate, ad organismi che perseguano le medesime o analoghe finalità previste dal presente Statuto o a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

#### Art. 20

#### RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' DI PISA

1. I rapporti della Fondazione con l'Università di Pisa, la Facoltà di Giurisprudenza e La Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della medesima Università, saranno regolati da specifica convenzione da approvarsi ad opera delle parti interessate entro tre mesi dal riconoscimento della Fondazione.

2. La convenzione disciplinerà le forme di collaborazione tra le parti per lo svolgimento delle attività oggetto della Fondazione nonché le procedure per la designazione della componente universitaria del Comitato Scientifico.

3. In caso di mancata sottoscrizione della convenzione nei termini indicati e fino all'approvazione della stessa alla designazione della componente universitaria del Comitato Scientifico provvederà il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente della Fondazione secondo quanto stabilito dall'art. 16 comma 2.

#### Art. 21

#### MODIFICHE STATUTARIE

1. Il presente statuto potrà essere modificato solo previa specifica delibera adottata dal Consiglio direttivo e ratificata dai due terzi dei Consigli degli Ordini che rivestano la qualità di soci fondatori.

#### Art. 22

#### RINVIO NORMATIVO

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni vigenti in materia.

#### Art. 23

#### DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. Entro un anno dalla costituzione, la Fondazione subentrerà nelle attività della Scuola di Formazione Forense degli Ordini degli Avvocati di Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara, La



Spezia di seguito indicata come Scuola Forense costituita con  
convenzione sottoscritta originariamente dal Consiglio  
dell'Ordine degli Avvocati di Pisa e dall'Università di Pisa  
con la denominazione di Scuola di Formazione Professionale  
per l'Accesso alla Professione Forense.

2. La successione avverrà secondo un apposito disciplinare  
approvato da tutti soggetti attualmente aderenti alla conven-  
zione istitutiva della Scuola Forense.

F.to Rosa Anna Maria Capria

" Carlo Borghi

" Mauro Cortopassi

" Salvatore Gioè

" Ettore Alinghieri

" Ilaria Testoni teste

" Rita D'Amato teste

" Dott.ssa Barbara Bartolini Notaio

===\*===\*===

30

gli uni consentiti

23.7.2009

